

COMUNE DI MUZZANO

PROVINCIA DI BIELLA

REGIONE PIEMONTE

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 19 DICEMBRE 2007**

Art. 1

Forme Procedimentali dell'economia

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario

Art. 2

Responsabile del procedimento in economia

Per ogni acquisizione in economia il Comune di Muzzano opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Art. 3

Amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta le prestazioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune di Graglia o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art.4

Cottimo fiduciario

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c) le condizioni di esecuzioni;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Provincia di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 1456 del codice civile
- Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'Albo pretorio della Provincia ai sensi dell'art. 144 del d.p.r. 554/99.

Art. 5

Lavori

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
2. I lavori in economia sono individuati secondo le tipologie seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure aperte o ristrette.
 - b) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro.
 - c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
 - d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
 - e) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori

Art. 6

Fondi per la realizzazione di lavori in economia

1. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla Provincia con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo del rendiconto finale.
2. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 7

Lavori d'importo pari o superiore a 40.000 euro

Per lavori d'importo pari o superiore a € 40.000 e comunque fino a € 200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco di imprese predisposto dal Comune di Graglia per le procedure ristrette semplificate.

Art. 8

Lavori d'importo inferiore a 40.000 euro

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 9

Forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alle cd. "soglie comunitarie".
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione a qualunque tipologia di oggetto che consista nell'acquisizione di un servizio o di un prodotto secondo le definizioni dell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. La Giunta comunale può stabilire, con riguardo ai propri specifici indirizzi politico-amministrativi e su ogni capitolo su cui possono essere assunti impegni di spesa per acquisizioni in economia, il limite annuo che gli stessi non possono superare.
4. Il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente non prevedibili, al fine di prevenire situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art.10

Servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'art.9 comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trasparenza, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base degli elenchi di operatori economici predisposti dal Comune di Muzzano .

Art.11

Servizi o forniture di importo inferiore a 20.000 euro

Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art.12

Requisiti degli operatori economici

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinaria di scelta del contraente.

Art.13

Elenco dei fornitori

1. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Comune di Graglia possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale.

Art.13

Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art.14

Rinvio

I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati oltre che dal presente regolamento dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici).